

ALLEGATO 3

INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE

Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private e del Regolamento IVASS n. 40/2018, il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento:

- prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione
- in occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto solo in caso di modifiche di rilievo delle informazioni in esso contenute

SEZIONE I

Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente

Intermediario iscritto al registro degli intermediari (RUI) che entra in contatto con il cliente

Cognome e Nome	
Sezione e n. iscrizione RUI	
Data di iscrizione	
Indirizzo	
Cellulare	
E-mail	
Nella qualità di	

attività svolta per conto di

Ragione Sociale	Broker In s.r.l.
-----------------	------------------



BROKER in

Aggiornato al
28 Marzo 2023

Numero Sezione RUI	B000725899
Data Iscrizione	9 Marzo 2023
Sede Legale ed operativa	Via Parigi 11 001858 Roma RM
Telefono	+39 06 82 73 663
Website	www.brokerin.it
Posta elettronica	info@brokerin.it - brokerin@pec.it

Autorità competente alla Vigilanza sull'attività svolta

IVASS - Via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI) sul sito internet dell'IVASS www.ivass.it

SEZIONE II

Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo e riassicurativo

L'intermediario assicurativo informa di aver messo a disposizione nei propri locali e di aver pubblicato sul sito internet www.brokingconsulting.it l'allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018 recante l'elenco degli obblighi di comportamento cui l'intermediario deve adempiere.

Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza il contraente ha la facoltà di richiedere la consegna o la trasmissione dell'elenco sopra indicato.

SEZIONE III

Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

- a. Il broker Broker In ed i suoi collaboratori che operano con l'intermediario

BROKER in
società a r.l.
rui Ivass
B000725899

sede legale e operativa
via Parigi, 11
00185 Roma RM
telefono
+39 06 82 73 663

http://
www.brokerin.it
post@
info@brokerin.it
brokerin@pec.it

ri di Roma,
codice fiscale e partita iva
17032941001
rea
1691619

- non detengono una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione.
- b. nessuna impresa di assicurazione e nessuna impresa controllante di un'impresa di assicurazione detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l'intermediario opera.

SEZIONE IV

Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

L'intermediario assicurativo Broker In informa che:

- a. l'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.
- b. il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario tramite pec (brokerin@pec.it) all'attenzione dell'Amministratore Unico della Broker In s.r.l. nonché la possibilità per il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa entro il termine di legge (45 giorni), di rivolgersi all'IVASS o alla Consob, secondo quanto indicato nel DIP (Documento Informativo Precontrattuale), allegando la documentazione relativa al reclamo trattato con l'intermediario o con l'impresa preponente.
- c. il contraente ha la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa

- vigente indicati nel DIP (Documento Informativo Precontrattuale)
- d. gli assicurati hanno la possibilità di rivolgersi al Fondo di Garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione (Consap Spa, Fondo di Garanzia per i Mediatori di Assicurazione e Riassicurazione, Via Yser, 14 – 00198 Roma - PEC consap@pec.consap.it - mail: fondobrokers@consap.it) per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso il contratto di cui alla precedente lettera a.